

RILEVANZA FISCALE DELLA CESSIONE DI CREDITI IN GARANZIA

È illustrata la seguente fattispecie: *“una società intende cedere i propri crediti nei confronti del consorzio che coordina i vari operatori del settore della zona a favore di una Banca. La cessione riguarda i crediti che matureranno per la successiva stagione 2014-2015 e avviene in garanzia di castelletto anticipi finanziari e linee di credito da utilizzarsi in conto corrente ed intrattenute dalla società presso la Banca”*. In merito si chiede di verificare se la fattispecie prospettata integri o meno una cessione di credito in garanzia con causa di finanziamento da assoggettare all'imposta di registro in misura fissa trattandosi di operazione soggetta a iva (esente ai sensi dell'art. 3, comma 2, n. 3 e art. 10, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972), segnalando che *“esiste un precedente di tassazione da parte dell'ufficio con imposta proporzionale per una fattispecie analoga”*.

Il trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette dell'operazione di cessione di crediti è stata oggetto di un attento esame da parte di questo Ufficio studi nella risposta a quesito n. 42-2009/T (est. Denora), pubblicata in CNN Notizie del 09/04/2009 che si cita nella prospettazione del presente quesito come materiale già visionato.

Nel citato precedente veniva chiaramente evidenziata l'evoluzione della disciplina iva con le modificazioni apportate agli art. 3 e 10 del d.p.r. n. 633/1972, già peraltro evidenziate nello Studio n. 622 bis (est. Friedmann), ponendo in debito rilievo la posizione manifestata dall'Agenzia delle entrate in diverse risoluzioni.

In particolare nella ris. 71/E del 2000 (avente ad oggetto una cessione di crediti verso la propria clientela da parte di due Casse di risparmio a favore di un'altra Cassa di risparmio) l'Agenzia delle entrate ha rilevato che l'art. 3, comma 2, n. 3 citato è stato modificato dall'art. 4 della legge n. 28/1997 con la quale si è provveduto a dare attuazione nel nostro ordinamento alle disposizioni delle direttive comunitarie in materia di iva sulle operazioni finanziarie e creditizie; a tal fine si è ampliata la portata della fattispecie precedentemente disciplinata facendo rientrare nel novero delle prestazioni di servizi tutte le operazioni finanziarie. *“In buona sostanza”* precisa l'Agenzia delle entrate *“l'art. 3, comma 2, n. 3 è stato riformulato per precisare che la nozione di prestito di denaro, assimilata agli effetti dell'iva a prestazione di servizio quando effettuata a titolo oneroso, non è limitata allo sconto dei crediti e titoli di credito, ma ricomprende le operazioni finanziarie intendendosi per tali tutte le operazioni aventi causa di finanziamento anche se attuata con cessione di crediti, anche pro soluto, di cambiali o assegni”*.

Nella specie l'Agenzia delle entrate aveva ribadito *“la natura finanziaria delle operazioni effettuate dalle predette banche: le cessioni, infatti, sono state poste in essere allo scopo di procurare liquidità alle banche cedenti. Del resto, la stessa legislazione nazionale in materia di attività bancarie e creditizie ricomprende nella nozione di finanziamento ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di acquisto di credito”*; pertanto, si concludeva per l'applicazione dell'art. 3, comma 2, n. 3 ribadendo che *“per converso, la cessione di credito posta in essere isolatamente come negozio a sé stante dovrà ricondursi al disposto della lettera a) terzo comma dell'art. 2, nella*

parte in cui prevede l'esclusione dall'ambito applicativo del tributo della cessione di credito senza alcuna sottostante operazione di finanziamento. In sostanza, restano escluse da iva, a norma del citato art. 2, le cessioni di credito pro soluto non aventi causa di finanziamento ma effettuate in conto pagamento di preesistenti obbligazioni, quali possono trovare origine in negozi delle più varie specie: ad esempio compravendite, appalti, ecc." (nello stesso senso conclude la ris. n. 278/E del 2008).

Come correttamente osservato nel precedente n. 42-2009/T, proprio argomentando dalla ris. n. 71/E del 2000 si può avanzare l'ipotesi che il mero smobilizzo di crediti a scopo di acquisizione di liquidità permetta alla cessione di crediti di rientrare nell'ambito applicativo dell'iva, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, nella considerazione, già svolta nel citato Studio n. 622 bis, che l'attrazione dell'operazione al campo dell'iva, seppur esente, non fa venire meno la natura di corrispettivo della differenza tra il finanziamento erogato e il credito ceduto o dagli interessi.

Tuttavia è opportuno evidenziare che, sulla scorta delle medesime motivazioni sopra addotte, l'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 95/E del 17 ottobre 2012, recante una risposta ad interpello relativa alla cessione di crediti (costituiti da tariffe incentivanti da incassarsi negli anni per attività di produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili) *"a garanzia del pagamento dei canoni derivanti da contratto di leasing stipulato per la durata di 18 anni"*, ha osservato che *"la circostanza che il contratto di cessione di crediti venga stipulato per garantire l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla stipula di un contratto di locazione finanziaria esclude che lo stesso possa essere ricondotto tra le operazioni di natura finanziaria"*. L'Agenzia delle entrate, in questa ipotesi, ha affermato che trattasi di contratto escluso dall'ambito dell'applicazione dell'iva ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett.a) del d.p.r. n. 633/1972 ai sensi del quale non sono considerate cessioni di beni quelle che hanno per oggetto denaro o crediti in natura, con conseguente applicazione dell'imposta proporzionale di registro dello 0,50% di cui all'art. 6 della tariffa parte I allegata al testo unico dell'imposta di registro d.p.r. n. 131/1986 (per completezza si ricorda che già la ris. n. 278/E del 2008 aveva chiarito che alle cessioni di credito, ancorché stipulate a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti da un precedente o contestuale rapporto di debito, si applica l'imposta di registro proporzionale).

A detta dell'Agenzia delle entrate a questa interpretazione non è neppure ostativa la circostanza per cui l'ammontare dei crediti non sia allo stato determinabile (in quanto la tariffa incentivante sarà effettivamente corrisposta in ragione dell'energia prodotta dall'impianto) poiché nella sistematica dell'imposta di registro l'art. 35, comma 1 del testo unico disciplina appunto i contratti a prezzo indeterminato. Dunque ai sensi di tale previsione la base imponibile dell'atto di cessione dei crediti dovrà essere determinata sulla base del valore dei crediti dichiarato in via presuntiva dalla parte, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva dell'ammontare degli stessi (se nel corso del tempo l'ammontare supererà il valore dichiarato i contribuenti *"essendo tenuti ad un ulteriore versamento dell'imposta, dovranno effettuare una denuncia, ai sensi dell'art. 19 del TUR"*, diversamente se risulteranno inferiori *"i contribuenti avranno diritto ai sensi del citato art. 35, al rimborso dell'eccedenza di imposta versata"*; così ris. n. 95/E citata).

Alla luce di quanto fin qui premesso appare allora con tutta evidenza che la valutazione circa la configurabilità o meno di una causa di finanziamento dell'operazione prospettata quale cessione di credito vada effettuata in ragione di una verifica in concreto della volontà negoziale delle parti, adeguatamente esplicitata nel testo contrattuale al fine di evitare dubbi interpretativi.

Rispetto alla fattispecie del quesito, così come delineata, appare certo imprescindibile verificare l'attualità del credito (seppure relativo ad attività della stagione 2014/2015) in considerazione della sussistenza di una idonea base contrattuale. Tale circostanza, unitamente alle espressioni utilizzate, per la descrizione della prestazione della Banca, quali *“anticipi finanziari e linee di credito”* in termini di *“sconto di crediti”* (dunque quale corrispettivo della cessione dei crediti), potrebbe ragionevolmente avvalorare una causa di finanziamento nell'operazione in esame, salvo che, proprio il riferimento alla *“garanzia di castelletto”* possa ritenersi elemento determinante per concludere per una *“cessione di credito posta in essere isolatamente come negozio a sé stante da ricondursi al disposto della lettera a) terzo comma dell'art. 2, nella parte in cui prevede l'esclusione dall'ambito applicativo del tributo della cessione di credito senza alcuna sottostante operazione di finanziamento”*, ma solo una garanzia dell'adempimento del contratto stipulato con la Banca.

Valeria Mastroiacovo